

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASSOBRIO, BIAGGI, BOSSO, PERRI e VERONESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1969

Modifica dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493,
circa il rilascio del nulla osta alle cooperative edilizie per
la stipula dei patti di vendita degli alloggi

ONOREVOLI SENATORI. — Desideriamo richiamare la vostra attenzione e richiedere il vostro autorevole appoggio al fine di eliminare una ingiustizia dovuta ancora una volta alla lentezza delle procedure di cui si avvale la pubblica amministrazione.

Si verifica, infatti, sempre più spesso che il cittadino il quale si sia comportato secondo le leggi, ogni volta che è obbligato a richiedere una qualsiasi autorizzazione alla pubblica amministrazione, si vede rispondere oltre i limiti stabiliti dalla legge, per cui, senza sua colpa, è messo in mora ed è obbligato a pagare penalizzazioni a volte rilevanti, ma sempre, comunque, ingiuste.

La legge 6 ottobre 1962, n. 1493, all'articolo 3 stabilisce che « alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico sulle imposte dirette (imposte sulle società) qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari ».

Una volta che siano decorsi inutilmente i cinque anni, l'Ufficio delle Imposte dirette, indipendentemente dal fatto che il Ministero dei lavori pubblici non abbia concesso

il nulla osta per la stipula dei patti di vendita degli alloggi, provvede all'accertamento dell'imponibile della cooperativa quale società.

Perciò, anche se il giorno successivo al collaudo della costruzione la cooperativa edilizia inoltrasse al Ministero dei lavori pubblici domanda e documentazione per la concessione del nulla osta ed il Ministero dei lavori pubblici rispondesse dopo i cinque anni, si verifica che una branca della Pubblica amministrazione (il Ministero delle finanze), mette in mora il cittadino e lo obbliga a pagare solo perchè un'altra branca della stessa Pubblica amministrazione (il Ministero dei lavori pubblici) è in ritardo ed è la reale responsabile del mancato rispetto dei limiti posti dalla legge.

Non c'è chi non veda quanto ciò sia abnorme!

Pertanto, fiduciosi del vostro appoggio al fine di eliminare una così palese ingiustizia, abbiamo pensato di proporre la modifica dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493. Va precisato, però, che questo articolo è a sua volta la modifica dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659, il qua-

le conteneva lo stesso disposto con la differenza che il limite era di tre anni, invece, di cinque.

Di fronte a questo precedente, poichè risulta evidente come una ulteriore elevazione del limite di cinque anni non abolirebbe del tutto gli effetti nocivi della lentezza burocratica della Pubblica amministrazione, proponiamo invece di fissare il limite di un solo anno, ma a carico della cooperativa e per la sola presentazione della domanda e della documentazione per ottenere il nulla osta.

Infatti, ci sembra opportuno che la cooperativa e, quindi, il cittadino sia colpito per la parte di adempimento di sua competenza e non per la parte concernente la Pubblica amministrazione. Poichè la parte di sua competenza è la domanda del nulla osta, è bene che sia fissato il limite per la presentazione di detta domanda e che il cittadino paghi per la sua inadempienza. Mentre, assolto in tempo utile tale compito, non abbia a subire le conseguenze del ritardo per la parte imputabile alla Pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, qualora entro un anno dal collaudo della costruzione sia stata presentata richiesta di nulla osta per la stipulazione dei patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari ».